

IL PROBLEMATICO RAPPORTO TRA SCIENZA E DIRITTO:

I FRONTI APERTI, LA QUESTIONE DEL METODO

Prof. Lorenza Violini*

1. Scienza e Diritto. Alcune premesse.

Il tema del rapporto tra scienza e diritto non è certo sintetizzabile nel breve spazio di una relazione. Come tutti sappiamo, esso ha radici profondissime, molte delle quali radicate nel terreno dell'ovvio: non vi è norma giuridica che possa evitare il confronto con il dato fattuale, i cui connotati sono definiti non solo giuridicamente ma anche sulla base di conoscenze scientifiche, tecniche o pratiche che entrano a definirla. Si tratta di una constatazione, quest'ultima, su cui la dottrina è da tempo pacifica. Affrontando il tema già intorno alla metà degli anni ottanta, Franco Ledda¹ scriveva:

Nulla impedisce di pensare che la tecnica – o, in molti casi, la scienza di riferimento – fornisca “materiali” direttamente utilizzabili, ed anzi necessari, per la costruzione di concetti giuridici; più in generale, sembra non manifestamente inattendibile l'ipotesi che il diritto faccia propria la normatività inerente a questa o quella tecnica traducendola per ciò stesso in normatività giuridica.

Sempre il medesimo Autore² vedeva poi nell'ancoraggio a solide basi scientifiche la risposta al bisogno di ragionevolezza che caratterizza le scelte del legislatore. Egli affermava infatti che:

La pretesa di razionalità, quando si tratti di problemi che coinvolgono la rilevanza causale di determinati fatti, può realizzarsi a propria volta solo attraverso l'applicazione delle tecniche che in un momento storico determinato sono sorrette dal comune consenso o suffragate dalle acquisizioni della scienza: in rapporto allo scopo perseguito dall'ordinamento, rispondente a una esigenza di giustizia, qualunque soluzione non conforme a quelle tecniche risulterebbe arbitraria e quindi ingiusta proprio perché irrazionale. La razionalità non si identifica con la giustizia; ma non è certo necessario risalire ad una “*naturalis ratio*” per dimostrare che la irrazionalità di questa o quella prescrizione, rispetto al fine prescelto sulla base d'un giudizio di valore, contraddice la esigenza o la pretesa di giustizia che si vorrebbe ricondurre al senso stesso del diritto.

* Professore Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Milano.

¹ F. Ledda, *Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull'amministrazione pubblica*, in *Dir. proc. amm.*, 1983, p. 387.

² F. Ledda., *op. cit.*, p. 389-390.

Prima che si proceda nella riflessione, è bene premettere che con il termine scienza si fa riferimento ad un ventaglio assai ampio di discipline: è scienza la medicina, la fisica, la biologia, l'ingegneria, ma anche l'economia, la statistica, la sociologia etc.

La stessa idea di conoscenza scientifica è profondamente condizionata dal diverso accostamento alla realtà: nei paesi di lingua tedesca, il vocabolo *wissenschaft* allude ad ogni discorso serio e rigoroso; nel resto dell'Europa continentale si tende ad indicare con il termine "scienza" ogni dottrina basata su elementi controllabili, ancorché privi di confermabilità empirica; nella lingua inglese la parola *science* designa tradizionalmente solo le discipline ove sia decisivo il ruolo di osservazione ed esperimento. Alla luce di questa schematizzazione, il mondo tedesco è legittimato a considerare scienza la psico-analisi, che nell'Europa continentale extragermanica non viene considerata tale, in assenza di controlli ripetibili, mentre, all'estremo opposto potrebbero in linea di principio, sollevarsi dubbi sulla scientificità di alcuni esperimenti mentali della fisica teoretica, in ragione della insuscettibilità di controllo empirico³.

Se poi si concorda nel ritenere che il minimo comun denominatore di tutte le scienze sia l'esistenza di specifiche garanzie di validità delle stesse⁴, allora non si potrà non considerare anche il diritto una vera e propria scienza: anch'esso «si fonda sull'esistenza di garanzie di validità dello stesso che, in minima parte, sono codificate, ma che, per la gran parte, sono presupposte»⁵.

Chiaramente non è questa la sede ideale per provare a offrire risposta alla domanda filosofica relativa a cosa sia scienza e a quali discipline, invece, non debbano considerarsi tali. In ogni caso è innegabile che, a prescindere dall'ampiezza di contenuto che si preferisca per il termine scienza, le acquisizioni cui quest'ultima perviene e il diritto siano da tempo in stretto dialogo e diano luogo ad un rapporto che è stato definito di "co-produzione", a ragione del loro vicendevole interagire e legittimarsi⁶.

2. *Scienza economica e sindacato di legittimità costituzionale. Un fronte aperto.*

Il mondo dell'essere – della realtà empirica – e quello del dover essere – delle norme giuridiche – sono difficilmente separabili anche nel ragionamento giuridico del Giudice delle leggi italiano: «Il sindacato costituzionale non è affatto sordo all'esperienza»⁷. Autorevole dottrina ha

³ Cfr. G. Licci, *Le immagini di scienza criticamente presupposte nella teorizzazione della causalità giuspenalistica*, in G. Comandè e G. Ponzanelli (a cura di), *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, Torino, 2004, p. 91.

⁴ Cfr. la voce «Scienza» curata da Giovanni Fornero in N. Abbagnano, *Dizionario di Filosofia. III edizione*, Torino, 2006, p. 961: il termine scienza indica «una conoscenza che includa, in modo o misura qualsiasi, una garanzia della propria validità».

⁵ Così G. D'Amico, *Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi*, Messina, 2008, p. 10.

⁶ Cfr. M. Tallachini, *Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 2/2012, p. 314.

⁷ Cfr. M. Ainis, *Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale*, in *Rivistaaic.it*, 20.07.2010.

osservato che, in questo contesto, «ragionare in termini astratti serve a ben poco»⁸: *in primis* poiché la composizione degli interessi è guidata dal “caso”. «Il “caso” ci offre una rappresentazione di una certa situazione, segnata da determinati *fattori* che il giudice reputa rilevanti; in presenza di uno di questi fattori (il “caso”, appunto), il giudice decide che un certo interesse prevale su un altro, magari fissando anche i limiti e le modalità per prevalere»⁹. Similmente si è espresso Michele Ainis, per il quale innegabilmente il caso incide nel giudizio di legittimità costituzionale,

in base alla combinazione di due coppie di fattori: in primo luogo, la struttura della norma-parametro (specie in relazione al giudizio d'eguaglianza o quando entra in campo un concetto costituzionale indeterminato) e quella della norma-oggetto (esemplare il caso delle leggi provvedimento); in secondo luogo, il tipo di vizio denunciato (nel sindacato sui vizi formali o nel giudizio di ragionevolezza, che a propria volta è figlia della “ragione empirica”) e il tipo di decisione della Corte¹⁰.

Oltre al caso, possono essere considerati *fattori* anche altre circostanze della più varia natura, non ultimi i «dati desunti dalla situazione socio-economica, scientifico-tecnologica, legislativa o giurisprudenziale (i tipici presupposti il cui mutare producono l'*anacronismo* della norma)»¹¹. Il contenuto di questa categoria può essere fatto coincidere con il concetto di *legislative facts*, coniato dallo studioso americano Kenneth Culp Davis¹²: tale tipologia di fatti, diversamente dagli *adjudicative facts* che sono strettamente collegati al contenzioso tra le parti in causa e vengono normalmente fatti oggetto della cognizione dei giudici di merito, trascende il caso concreto e concerne leggi generali, teorie, studi statistici e scientifici o dati provenienti dalle scienze sociali, politiche ed economiche.

A tal proposito, ci potrebbe legittimamente chiedere in che modo la conoscenza di dati provenienti dalla scienza economica possa guidare le decisioni del giudice delle leggi. Secondo Ainis, i fatti economici «acquistano spessore nel giudizio di legittimità costituzionale quando serva misurare la svalutazione economica, l'alterazione dei valori monetari, più in generale la situazione finanziaria del Paese». Simili conoscenze possono, ad esempio, essere utilizzate per interpretare norme parametro di contenuto vago. Si pensi all'art. 81 Cost. che, inseguito alle modifiche apportate dalla l. cost. 1/2012, prevede che lo Stato assicuri «l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle *fasi favorevoli del ciclo economico*». Alla luce di tale disposizione, per valutare la liceità di un eventuale ricorso all'indebitamento pubblico, i

⁸ Così R. Bin, «*Al cuor non si comanda*». Valori, regole, argomenti e il “caso” nella motivazione delle sentenze costituzionali, in A. Ruggeri (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, p. 327.

⁹ Così R. Bin, «*Al cuor non si comanda*», *op. cit.*, p. 327.

¹⁰ M. Ainis, *Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale*, *op. cit.*, p. 2.

¹¹ R. Bin, «*Al cuor non si comanda*», *op. cit.*, p. 327.

¹² Cfr. K.C. Davis, *Judicial Notice*, in *Columbia Law Review*, n. 55/1955, p. 945 ss.

giudici costituzionali dovrebbero attingere a nozioni proprie della scienza economica, a pena di stabilire in modo arbitrario l'avversità o la favorevolezza di un ciclo economico. Un secondo, e diverso, utilizzo di dati di natura economica da parte della Corte, riguarda invece la valutazione dell'impatto delle proprie pronunce sulla spesa pubblica. Nel 2015 due pronunce della Corte costituzionale (la n. 10, avente ad oggetto la c.d. Robin Hood Tax, e la n. 70, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici¹³) hanno dato nuova linfa al risalente dibattito circa le conseguenze economiche delle sentenze costituzionali. Proprio in commento alla sentenza n. 70 del 2015, Sabino Cassese ha affermato: «La Corte, in un passato abbastanza lontano, si era dotata di uffici che valutavano le conseguenze finanziarie delle sue decisioni. Riteneva, quindi, di dover svolgere il suo ruolo di tutore della Costituzione bilanciando la tutela dei diritti con quella dell'equilibrio finanziario, da cui anche discendono diritti»¹⁴. L'opportunità della considerazione degli effetti economici delle sentenze della Corte era già stata sottolineata in passato da Luigi Mengoni¹⁵, secondo il quale la ponderazione «delle prevedibili o possibili conseguenze pratiche della decisione» non può in alcun caso essere pretermessa: essa «risponde, sul piano morale, a un'etica della responsabilità [...], sul piano metodologico a un'esigenza di razionalizzazione della discussione sui valori»¹⁶. Questo non significa che la valutazione delle conseguenze pratiche debba sempre assumere un ruolo decisivo nelle operazioni di bilanciamento di cui si rende protagonista la Corte o che debba sempre determinarne l'esito; in altri termini, «il modello del bilanciamento non può esaurirsi in un modo di considerare puramente consequenzialistico»¹⁷. Significa, però, che «il

¹³ La prima decisione ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 81 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, il quale ha introdotto un prelievo aggiuntivo, qualificato «addizionale», all'IRES pari al 5,5%, da applicarsi nei confronti di alcune categorie di imprese. Parte delle entrate derivanti dall'addizionale sarebbero dovute servire a costituire un fondo per il sostegno dei cittadini meno abbienti, ciò le è valso la denominazione *Robin Hood Tax*. Aspetto innovativo e controverso della pronuncia in parola è stata la decisione della Corte di escludere la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità: un effetto retroattivo avrebbe infatti comportato gravi conseguenze per le casse dello Stato.

La sent. cost. n. 70 del 2015 ha, invece, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». Una simile decisione comporta per lo Stato un mancato risparmio di spesa (stimato intorno ai 21 miliardi di euro) che esporrà il Governo a recuperare le risorse corrispondenti da restituire ai pensionati, con conseguente necessità di rivedere gli equilibri di bilancio prestabiliti e concordati con le istituzioni europee nella legge di stabilità.

A riguardo, tra i numerosi commenti e contributi, si segnalano: E. Longo e A. Pin, *La sentenza n. 10 del 2015: un giudizio di proporzionalità "in concreto" o realistico?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), 24 aprile 2015; A. Morrone, *Ragionevolezza a rovescio: l'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 10/2015; E. Longo e A. Pin., *Dalla 10 alla 70 del 2015: quando la giustizia costituzionale diventa imprevedibile*, in corso di pubblicazione in *Quaderni Costituzionali*; S. Lieto e P. Pasquino, *Metamorfosi della giustizia costituzionale in Italia*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2015, p. 351 ss.

¹⁴ Si veda S. Cassese, *Pensioni, le strade possibili della Corte costituzionale*, ne *Il Corriere della Sera* del 12.5.2015.

¹⁵ Cfr. L. Mengoni, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in AA. VV., *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, Venezia, 1996, pp. 1141-1159

¹⁶ L. Mengoni., *op. cit.*, p. 1154.

¹⁷ L. Mengoni, *op. cit.*, p. 1155.

principio di giustizia deve sempre essere interpretato in guisa da mettere in luce anche gli interessi della collettività generale e il dovere di cura del bene comune»¹⁸. Pertanto anche il confrontarsi con misurazioni di natura scientifico-economica che permettano di valutare l'effetto concreto di talune opzioni normative, consente alla Corte di giungere a decisioni che tengano in considerazione in maniera più ampia i fattori che caratterizzano il caso sul quale è chiamata a decidere¹⁹: il riferimento alle conseguenze pragmatiche, anche alla luce delle micro verità rappresentate dalle misurazioni economiche, può consentire ai Giudici costituzionali di garantire in maniera più completa le prerogative sancite dalla Carta costituzionale, non solo con riferimento ad interessi individuali o settoriali, ma anche rispetto all'interesse generale.

Se si concorda dunque sul fatto che, nelle valutazioni che precedono la decisione del giudice delle leggi, debba trovare spazio anche la ponderazione degli effetti economici della stessa, occorre interrogarsi sui soggetti che si dovrebbero occupare di tale quantificazione. Sebbene l'argomento delle conseguenze economiche delle sentenze costituzionali sia stato ampiamente indagato, come notato da Tania Groppi²⁰, «assai meno studiata, anche da parte degli autori che ritengono che la Corte costituzionale non possa ignorare le conseguenze sulla spesa pubblica delle sue pronunce, è la questione della necessità, per il giudice delle leggi, di avere una adeguata informazione preventiva circa i possibili effetti finanziari delle sue decisioni»²¹. Ricorda l'Autrice che è accaduto, in anni passati, che al fine di ottenere valutazioni economiche utili ad indirizzare giudizi pendenti la Corte ricorresse alle ordinanze istruttorie.

Nel complesso, tuttavia, l'utilizzo degli strumenti istruttori al fine di fornire al giudice delle leggi la previa conoscenza del costo delle decisioni non [è mai apparso] soddisfacente. Ciò non soltanto perché ne è stato fatto un uso estremamente parco [...], ma anche perché presenta dei limiti oggettivi: non appare implausibile, come è stato evidenziato in dottrina, che le amministrazioni dello Stato, richieste dalla Corte, diano dati arrotondati più per eccesso che per difetto, gonfiando addirittura i costi, allo scopo di spingere verso una decisione di rigetto²².

¹⁸ L. Mengoni., *op. cit.*, p. 1155.

¹⁹ «Di regola, l'argomento orientato alle conseguenze serve a integrare o a rafforzare la *ratio decidendi* desunta dal confronto del contenuto della legge impugnata con i parametri costituzionali [...] oppure per dirimere perplessità di giudizio non ancora superate» (Così L. Mengoni., *op. cit.*, p. 1156). «In altri casi l'analisi delle conseguenze ha fornito il criterio per decidere la necessità o l'idoneità allo scopo di un limite inflitto a un diritto fondamentale della legge impugnata» (*Ibidem*, p. 1157).

²⁰ T. Groppi, *La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale*, in P. Costanzo (a cura di), *Organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale*, Torino, 1996, p. 272.

²¹ Tra le isolate eccezioni si veda G. Salvemini (a cura di), *I guardiani del bilancio. Una norma importante ma di difficile applicazione: l'articolo 81 della Costituzione*, 2003, Venezia; v. anche S. Scagliarini, *La quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale*, 2006, Milano.

²² T. Groppi, *La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale*, *op. cit.*, p. 274-275

Queste considerazioni hanno condotto l'Autrice a suggerire una soluzione alternativa all'istruzione tramite ordinanza: la ricostituzione di una struttura permanente presso la Corte che, come l'ufficio "per la documentazione degli oneri finanziari e delle decisioni" istituito presso la Consulta sotto la presidenza Baldassarre, «sia finalizzata alla elaborazione, preventiva alla decisione, di dati e stime tecniche sui costi che ne seguirebbero [...]. Questa opzione appare maggiormente rispettosa della autonomia della Corte»²³. L'ufficio in questione era stato istituito²⁴ «al limitato fine di acquisire informazioni in ordine al "costo" di eventuali pronunce di accoglimento»²⁵ ma successivamente soppressa²⁶. In dottrina²⁷ si è poi proposto che la Corte costituzionale, quando chiamata a giudicare sull'osservanza da parte del legislatore (anche regionale) del precetto costituzionale di indicazione di mezzi di copertura adeguati per le nuove spese, faccia riferimento alla relazione tecnica che, ex art. 11ter comma 2 della l. 468/1978, deve accompagnare i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze di natura finanziaria. In questo caso la relazione tecnica

²³ T. Groppi, *La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale*, op. cit., p. 275-276. Secondo l'Autrice una «possibilità appare quella di collegare l'attività alla istruttoria compiuta dal giudice relatore (con la collaborazione dei suoi assistenti di studio), su iniziativa del quale dovrebbe attivarsi il competente ufficio (sia esso costituito *ad hoc*, sia una sezione di servizio esistente ...)». «Una seconda soluzione in questo ambito sarebbe quella di incorporare l'attività di quantificazione alla attività istruttoria vera e propria, in modo tale da farle perdere il carattere "ufficioso" [...] anche ai fini della instaurazione del contraddittorio. [...] In tal modo il sistema risulterebbe sì "appesantito" dalla introduzione di un ulteriore passaggio istruttorio (che potrebbe rendere più lenti i tempi della decisione), ma a tutto vantaggio della trasparenza del processo decisionale: sarebbe così possibile svelare quelli che, altrimenti, seguirebbero a restare *arcana decedendi* della motivazione. In altre parole, questo meccanismo potrebbe inserirsi tra quelle innovazioni volte a "ricondere ad un livello di maggiore riconoscibilità dei comportamenti delle Corti nell'ambito della dialettica che esse instaurano con gli altri poteri dello Stato, sancendone una sorta di responsabilità politica "diffusa"». Sul punto cfr. anche T. Groppi, *I poteri istruttori*, Milano, 1997, p. 256 ss.

²⁴ L'istituzione di quest'Ufficio fu fortemente voluta dal Presidente Baldassarre. Invero egli, inizialmente, propose che fosse l'Avvocatura dello Stato ad assumersi l'onere di quantificare le spese per lo Stato derivanti da eventuali decisioni di accoglimento, «non tanto per dare ad esse il crisma dell'ufficialità, quanto, piuttosto, per consentire alla controparte di dire la sua. Già il fatto che le parti possano discutere su questo aspetto sarebbe per la Corte di estrema importanza». Sul punto si veda T. Groppi, *La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale*, op. cit., p. 275.

Successivamente, presa la decisione di dotare la Corte di una struttura permanente incaricata di elaborare stime e calcoli, il Presidente emerito giustificò nei seguenti termini l'utilità di un simile organo: «le esigenze finanziarie pubbliche entrano nel bilanciamento dei valori, nel senso che non sono tali da paralizzare pronunzie di accoglimento su palesi violazioni di diritti sociali, ma possono illuminare il significato del bilanciamento operato dal legislatore nel dare attuazione ai diritti sociali sanciti dalla Costituzione. [...] Rispetto a ciò è di grande utilità, ai fini del sindacato dell'eventuale irragionevolezza del legislatore, conoscere le implicazioni finanziarie di una determinata scelta e dell'eventuale modifica conseguente a una pronunzia d'incostituzionalità. Un onere insostenibile, infatti, renderebbe in pratica la pronunzia come *inutiliter data*». Così A. Baldassarre, *Prove di riforma dell'organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza*, in P. Costanzo (a cura di), *Organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale*, Torino, 1996, p. 23-24.

²⁵ Cfr. T. Groppi, *L'istruttoria e l'udienza innanzi alla Corte*, in V. Angiolini (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, Torino, 1998, p. 171 ss.

²⁶ In dottrina è stata da più voci auspicata la ricostituzione di tale Ufficio. In particolare, si veda T. Groppi, *La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale*, op. cit., p. 269 ss., S. Scagliarini, *La quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale*, 2006, p. 250.

²⁷ Si veda G. Salvemini, *Introduzione, sommario e conclusioni*, in ID, op. cit., p. 25 ss.

potrebbe costituire «uno strumento fondamentale per la formazione del giudizio sulla copertura finanziaria. Un'accurata predisposizione delle quantificazioni dovrebbe quindi essere di interesse primario non solo ai fini del controllo preventivo delle norme, ma anche di quello successivo della Corte dei conti e della Corte costituzionale. Le relazioni tecniche possono costituire di fatto una base per le loro valutazioni»²⁸. Tuttavia, nella prassi, «la relazione tecnica è spesso considerata, da parte delle amministrazioni proponenti l'intervento legislativo, come un mero adempimento formale e non come uno strumento per valutare gli effetti finanziari dei provvedimenti presentati»²⁹. Pertanto prima che si possano considerare le relazioni tecniche quale utili fonti di cognizione per la Corte, sarebbe opportuno che le amministrazioni adottino procedure di stima degli oneri rigorose ed obiettive. Si noti che gli effetti pratici di cui si sta trattando sono le «conseguenze già in essere»³⁰, ossia misurabili al momento della decisione: non si può, infatti, richiedere alla Corte di operare prognosi probabilistiche³¹ sugli effetti in un futuro a lungo termine delle disposizioni censurate.

3. Considerazioni conclusive.

La ponderazione degli effetti sulla spesa pubblica nell'orientare le decisioni del giudice delle leggi, non rappresenta che uno dei numerosi casi in cui il giurista, al fine di svolgere con piena cognizione di causa il compito cui è chiamato, necessita di attingere a conoscenze estranee alla scienza giuridica. Il necessario riferimento ad acquisizioni proprie di altre scienze non deve, però, assumere i tratti di un'eccessiva deferenza³² del diritto verso saperi tradizionalmente considerati più certi o oggettivi. Il modo d'intendere il rapporto tra scienza/tecnica, da un lato, e diritto, dall'altro, può essere variamente configurato e dall'impostazione che s'intenda prediligere dipende «la capacità del diritto di prevalere sulla tecnica o viceversa di quest'ultima sulla scienza giuridica»³³.

Un primo modo, tende a considerare lecito, o almeno preferibile, tutto ciò che l'opinione scientifica maggioritaria suggerisce; un secondo, invece, ritiene che la scienza debba sottostare a valutazioni extra-scientifiche e che dunque il diritto, pur necessitando spesso integrazioni da parte della scienza, possa anche accettare soluzioni limitative di questa e delle potenzialità di cui essa è capace, in nome di valutazioni di diversa natura. Chi scrive condivide l'opinione per cui occorre smettere «di pensare il discorso giuridico come necessariamente correlato con l'orizzonte della

²⁸ G. Salvemini., *Introduzione, sommario e conclusioni, op. cit.*, p. 25

²⁹ G. Salvemini, *Introduzione, sommario e conclusioni, op. cit.*, p. 22.

³⁰ In questi termini si esprime L. Mengoni., *op. cit.*, p. 1158.

³¹ «Le cosiddette *Prognosen* dei tedeschi, che gli americani chiamano invece *predictions*» (così L. Violini., *Le questioni scientifiche controverse*, Milano, 1986, p. 16).

³² Critico verso un modello di "Massima Deferenza" del diritto nei confronti della scienza è anche O. C. Snead, *Una Costituzione bioetica?*, ne *Il Sole 24 Ore*, 13 gennaio 2013.

³³ Cfr. G. D'Amico, *Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, op. cit.*, p. 10.

scientificità», e che si debba «piuttosto recuperare quello che è il vero paradigma alternativo allo scientismo, e cioè il paradigma delle *humanities*»³⁴. Tale invito ad evitare un'eccessiva deferenza verso il paradigma tecnico-scientifico, non equivale ad un invito ad ignorarlo. È bene però sottolineare con forza che una concezione del rapporto tra scienza e diritto, che voglia ambire a generare strumenti razionali per impostare un razionale rapporto tra i due mondi, non può non tenere nella corretta considerazione l'intrinseca controvertibilità del metodo scientifico. Controvertibilità che si verifica sia sul piano delle scienze dure, sia su quello delle scienze economiche, con l'avvertenza che, da un certo punto di vista, queste ultime sono ancor più incerte di scienze come la medicina o la sperimentazione farmacologica: nelle scienze dure, infatti, si può avere un giudizio di veridicità che poi può essere falsificato, mentre sulle teorie economiche è molto difficile ottenere controprove.

Inoltre, al di là della confutabilità che – pur con gradazioni diverse – riguarda tutte le scienze, vi è un secondo elemento da considerare: come ha affermato Natalino Irti³⁵, «la tecnica, indefinita ed astratta, non è in grado di rispondere alle domande del diritto: che cosa prescrivere? Come comportarsi? In base a quale criterio separare la ragione e il torto?». Del resto, «l'incertezza intrinseca del sapere scientifico contemporaneo non dipende unicamente dall'aumento delle situazioni di rischio o di imprevedibilità connesse al procedere della conoscenza, ma dall'intrinseca incompiutezza e indeterminazione della scienza rispetto alla necessità di definizione delle scelte sociali, delle politiche pubbliche, delle decisioni giuridiche»³⁶.

³⁴ Così P. G. Monateri, *Il diritto e le scienze dello spirito*, in G. Comandè e G. Ponzanelli (a cura di), *op. cit.*, p. 19.

³⁵ N. Irti e E. Severini, *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 19. In questa sede il Giurista individua nel declino della politica il declino del diritto e, conseguentemente, l'affermazione della tecnica: «se l'apparato tecnico-scientifico è incremento indefinito della capacità di raggiungere scopi, chi decide, nel silenzio della politica e del diritto, i concreti e determinanti scopi, a cui quella capacità più dare soddisfazione?» (p. 20).

³⁶ M. Tallachini, *Sicurezza e responsabilità in tempi di crisi*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, n. 1/2012., p. 4.